

Cassazione

Incompatibilità tra indennità di mobilità e contratto di collaborazione

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione Civile, con sentenza n. 20826 dello scorso 2 ottobre 2014

L'indennità di mobilità in un'unica soluzione persegue la finalità di indirizzare ed incentivare il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato: l'indennità di mobilità assume così la funzione di un contributo finanziario destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio, perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale. Il carattere speciale della norma non consente di farne applicazione al di fuori dei casi in essa previsti ne' consente di trarne l'affermazione di un principio generale di compatibilità della percezione dell'indennità con lo svolgimento di lavoro autonomo.

Invero lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma, come, nella specie, quella collaborazione coordinata e continuativa, suscettibile di redditività, fa cessare lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria e comporta il venir meno tanto del diritto all'indennità di disoccupazione. quanto al diritto dell'indennità di mobilità

Fonte: [.lavoroediritti](#)